

PROFESSIONI

Sulle quote di srl torna lo scontro tra notai e commercialisti

Cavestri ▶ pag. 25, commento ▶ pag. 10

Professioni. Sulle cessioni un giudice dà ragione ai notai per l'obbligo di autentica

Quote Srl, i commercialisti si appellano a Tremonti

Siciliotti:

«Sono a rischio
migliaia di atti
già stipulati»

Laura Cavestri
MILANO

Se la firma digitale del commercialista per cedere una quota di Srl non basta, ma serve comunque l'autentica notarile, il legislatore lo dica chiaro. «Con un provvedimento chiarificatore o una legge di interpretazione autentica».

In una lettera, inviata giovedì scorso al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti chiede al titolare del dicastero di via XX Settembre di mettere un punto fermo rispetto alla «deriva giurisprudenziale» in corso. Lo scorso 31 luglio, il Tribunale di Grosseto - conferman-

do il parere espresso il precedente 22 aprile su richiesta del Consiglio notarile cittadino - ha ribadito infatti la tesi propria di una parte del notariato in base alla quale l'articolo 36 comma 1 del Dl 112/2008 fa riferimento a quella disciplinata dall'articolo 25 del Codice dell'amministrazione, cioè «la firma digitale autenticata, che comporta il controllo notarile di legalità» e non quella "semplice" (dell'articolo 24). Insomma, se il legislatore avesse voluto derogare al controllo notarile, avrebbe scritto «in deroga all'articolo 2470 del Codice civile». Cosa che non ha fatto e dunque, per il giudice del registro delle imprese di Grosseto vale «l'ampia e condivisibile motivazione espressa dal Tribunale di Vicenza».

Il 17 aprile 2009, infatti, un'ordinanza dell'omologo giudice vicentino aveva esplicitato il ragionamento: «la locuzione contenuta nel testo di legge "sottoscritto digitalmente" non equivale a "sottoscritto digitalmente con firma non autenticata"» (si veda «Il Sole 24 Ore» del

24 aprile 2009).

Di fronte a questa «deriva giurisprudenziale», Siciliotti, nella sua lettera, chiede al ministro Tremonti «di intervenire nei modi più opportuni per fare chiarezza e fermare sul nascere il rischio di pesante incertezza che questo stato di cose sta determinando, non soltanto per l'operatività futura, ma anche per l'ormai ingente pregresso, rispetto ad atti il cui contenuto economico è spesso di rilevante entità».

«Se il testo normativo può essere magari poco felice - ha detto il presidente dei commercialisti - la ratio è invece assolutamente chiara ed è stata interpretata in modo opposto a quel che dicono le due sentenze dalle Camere di commercio di tutta Italia e dall'agenzia delle Entrate. Anche perché, in sede di presentazione alla Camera del maxi emendamento di conversione del Dl 112/2008 nella legge 133/2008, il ministro Tremonti disse che nel pacchetto delle semplificazioni ve ne era anche una che avrebbe consentito di effettuare trasferimenti

di quote di Srl senza dover per forza andare dal notaio». I vertici del notariato, ha proseguito Siciliotti, «ripeterono che questa norma avrebbe potuto mettere a rischio la certezza delle posizioni giuridiche. A distanza di circa due anni e di alcune decine di migliaia di atti fatti senza l'autentica notarile, qualcuno ha avuto notizie di disastri di massa?».

Per il deposito del trasferimento di quote di Srl al registro delle imprese, il comma 1-bis dell'articolo 36 del Dl 112/2008 ha introdotto, due anni fa, una procedura semplificata che, in alternativa all'autentica notarile, consente alle parti di procedere alla sottoscrizione con firma digitale e al successivo deposito tramite un iscritto all'Albo dei commercialisti. Un fatto che ha sempre generato fortissime tensioni tra commercialisti e notai.

Secondo i dati di Infocamer, comunque, le pratiche depositate per via telematica tra il 15 maggio 2009 e il 15 maggio 2010 sono state 66.965. Di queste, il 75% sono state inviate da notai e il 25% da commercialisti.


Le tappe della vicenda

L'EMENDAMENTO



Il comma 1-bis dell'articolo 36 del Dl 112/2008 stabilisce una procedura semplificata che, in alternativa all'autentica notarile, consente, a un iscritto all'Albo dei commercialisti, di sottoscrivere e depositare una cessione di quote con firma digitale

LA REAZIONE DEI NOTAI




Durissima la reazione del Notariato, che ritiene a rischio il controllo di legittimità sugli atti, sull'identità e la volontà delle parti. Il notariato pubblica sui quotidiani un'informativa «comparativa» cui seguirà una denuncia all'Antitrust da parte dei commercialisti

TRIBUNALE DI VICENZA



Con ordinanza del 17 aprile, il Tribunale di Vicenza accoglie il ricorso contro una cessione di quote. Gli atti di trasferimento di quote di Srl, siglati con firma digitale e trasmessi dal commercialista, richiedono comunque l'autentica notarile

IN PARLAMENTO



Il 20 maggio 2009, a seguito della sentenza di Vicenza, Alessandro Pagano (Pdl) presenta un'interrogazione parlamentare alla Camera, verso i ministri della Giustizia e dell'Economia. Interrogazione senza esito

LA CIRCOLARE



CNDCEC

Con la circolare 15/IR del 20 febbraio 2010, il Cndcec invita gli iscritti a rifarsi alle finalità dell'articolo 36 del Dl 112 che ha inteso semplificare, con una via alternativa, la procedura

TRIBUNALE DI GROSSETO



Il parere del Tribunale di Grosseto è del 31 luglio scorso e fa proprie le argomentazioni già utilizzate dal tribunale di Vicenza: la procedura del commercialista non può derogare all'autentica del notaio

